

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 - ORISTANO

Reg. ASL n° 1884 del 31/08/2016

Oggetto: Contratto di fornitura e gestione del magazzino di dispositivi medici per le tipologie di procedure di emodinamica e tutti i dispositivi medici della TABELLA B e TABELLA C allegata alla deliberazione C.S. n.210 del 15.04.2016 della ASL di Oristano. Destinati al Servizio di Emodinamica presso l'U.O. Cardiologia/UTIC dell'Azienda Sanitaria locale n. 5 di Oristano.
CIG: 6662587CB6

* * * * *

L'anno 2016 il giorno TRENTUNO del mese di AGOSTO,

tra

-la **Dr.ssa Maria Giovanna Porcu**, nata a Macomer (NU) il 29/03/1966, nella sua qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Oristano alla Via Carducci n° 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "ASL";

e

- il **dr. Davide Arcidiacono**, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 14/08/72 ed ivi residente alla via Macchiavelli N.4, C.F.RCDDVD72M14C523A, che partecipa al presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della ditta N.G.C. Medical S.r.l., con sede in legale in Novedrate (CO), Strada Novedrate n.35 P.IVA 02196770131, in forza di Procura Rep.



n.12.362, n. di raccolta 4.086 di Repertorio del Dr, Giovanni Nai Notaio in Milano, nel prosieguo indicata come "Ditta";

Premesso

- che in esecuzione delle disposizioni contenute nel DL n.95 del 06.07.2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito in L. n.35 il 7 agosto 2012, la RAS disponeva l'espletamento di gare a valenza regionale per dispositivi medici, ed in particolare con DGR n.41/7 del 15.10.2012 dei prodotti classificati in C02, C03, C04, C05, C90, (tra questi dispositivi per emodinamica) gara affidata alla Azienda Ospedaliera Brotzu;
- che avendo rilevato il mancato espletamento della gara a valenza regionale, con Deliberazione del Direttore Generale n.498 del 30.05.2013 è stato disposto, quale opzione prevista nel capitolato di gara ed esercitabile al termine del contratto quinquennale, il rinnovo contrattuale per la durata di tre anni in favore della società N.G.C. MEDICAL S.p.A. di Novedrate (CO), della procedura ristretta per la fornitura in "service" di un laboratorio di Emodinamica presso l'U.O. di Cardiologia/UTIC del P.O. San Martino di Oristano, aggiudicata con delibera n.273 del 14.03.2007;
- che con DGR n.5/33 del 11.02.2014 la RAS ha esaminato le criticità emerse nell'indizione delle gare assegnate alle aziende capofila ed ha ritenuto più opportuno, per quanto riguarda i dispositivi medici dell'emodinamica classificati in C01, C04 e C05 procedere con gare in unione d'acquisto tra le Aziende con necessità affini e non a livello regionale;



che il contratto in essere per la fornitura in service di un laboratorio di Emodinamica presso il P.O. San Martino di Oristano trova scadenza naturale il 30/05/2016;

- che nelle more del contratto per le forniture relative all'Emodinamica del soggetto aggregatore, ovvero, in mancanza di questo, si è ritenuto di stipulare un contratto ponte ai sensi dell'art.57, c.2 lett.c) del Codice degli Appalti di cui alla nota MEF n.20518/2016, in considerazione della necessità di evitare interruzioni nell'erogazione delle prestazioni di emodinamica;

- che con deliberazione C.S. n.210 del 15/04/2016 si è proceduto ad aderire alle risultanze della gara aggiudicata dalla AOU di Cagliari con deliberazione CS n.97 del 02.02.2015 e n.380 del 17.04.2015, limitatamente alla fornitura di dispositivi medici per le tipologie di procedure di Emodinamica e tutti i dispositivi medici della tabella B e C dell'offerta, per il periodo dal 31.05.2016 al 31.05.2017, e fino ad aggiudicazione della nuova gara, con riserva di risolvere anticipatamente la fornitura nel caso venga attivata una convenzione da parte del soggetto aggregatore di riferimento o Consip per le stesse categorie merceologiche.

- che con comunicazione prot. n.PG-2016-25986 del 29.04.2016 è stata comunicata alla società N.G.C. MEDICAL SPA l'affidamento della fornitura e gestione del magazzino di dispositivi medici per le tipologie di procedure di emodinamica e tutti i dispositivi medici della tabella B e tabella C allegata alla deliberazione C.S. n.210 del 15.04.2016;



- che, ai sensi di quanto previsto dall'art.80 del D.Lgs. n° 50/2016, si è concluso, nei confronti della società aggiudicataria la verifica sulla sussistenza del possesso dei requisiti di ordine generale ed è stato positivamente verificato in capo alla stessa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

Tutto quanto premesso, le parti come sopra costituite previa conferma e ratifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Normativa e atti di riferimento

La Ditta N.G.C. Medical S.p.a., come in atti rappresentata, con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la fornitura, e gestione del magazzino, di dispositivi medici per le tipologie di procedure di emodinamica e di tutti i dispositivi medici della tabella B e tabella C allegate alla deliberazione C.S. n.210 del 15.04.2016, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D.L n.50/2016, dal codice civile, di quanto previsto dagli atti di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, dell'offerta tecnico/economica che ha dato luogo all'aggiudicazione della AOU di Cagliari e all'adesione della ASL di Oristano con deliberazione n.210/2016;



Si da atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Ordine di validità dei documenti

Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell'interpretazione delle norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti documenti:

- a) Contratto;
- b) Capitolato Tecnico e Speciale d'appalto e atti di gara;
- c) Offerta presentata dalla Ditta.

Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla ASL.

Art. 3 - Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto la fornitura e gestione del magazzino, di dispositivi medici per le tipologie di procedure di emodinamica e di tutti i dispositivi medici della tabella B e tabella C allegata alla deliberazione C.S. n.210 del 15.04.2016, riportati all'allegato A del presente contratto.

Art. 4 Caratteristiche generali e tecniche dei prodotti.

Secondo quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato tecnico e dal CD con le schede tecniche dei prodotti offerti. Tutti i dispositivi ed i presidi medici devono avere marchio CE. Le



forniture dovranno essere conformi alle norme nazionali ed alle normative CE vigenti all'atto della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta. Tutti i dispositivi medici offerti dovranno essere dotati della relativa CND e RDM.

Art. 5 - Ammontare e durata del contratto

Il valore complessivo della fornitura ammonta alla somma presunta di € 1.420.000,00 IVA esclusa, (*diconsi euro unmilione-quattrocentoventimila*), oltre all'Iva nella misura di legge. Il contratto ha una durata di un anno, decorre dalla data dal 31.05.2016 fino al 31.05.2017, e fino ad aggiudicazione della nuova gara, con riserva di risolvere anticipatamente il contratto nel caso venga attivata una convenzione da parte del soggetto aggregatore di riferimento o di Consip, per le stesse categorie merciologiche, come previsto nella Nota del Mef Prot.n.20518 del 23/02/2016.

Art. 6 - Prezzi e condizioni economiche della fornitura

La ditta si obbliga ad eseguire la fornitura alle condizioni economiche indicate in sede di offerta tecnico/economica, costituenti allegato A al presente contratto agli effetti formali e sostanziali. I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'aggiudicatario e sono intesi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA. I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce resa franco magazzino dell'ASL 5. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e spesa di qua-



lunque natura, come previsto negli atti di gara. I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata della fornitura.

Art. 7 - Penalità

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura. E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose della ASL che a terzi nel corso dell'attività oggetto dell'appalto. In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all'Impresa le penali indicate nel Capitolato tecnico e Capitolato speciale cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all'ASL ai sensi dell'art. 1382 c.c.. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare le misure, indicate al comma 6 dell'art. 10 del CGA, dell'importo contrattuale. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

L'ASL potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Ap-



paltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso. In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso, nei seguenti casi:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di non conformità dei beni forniti/del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto.
- qualora il ritardo nella fornitura sia tale da rendere la stessa non più di interesse per la ASL;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione e nel caso previsto dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;
- cessazione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta Aggiudicataria, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.



L'Azienda potrà inoltre procedere alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi ed agli effetti dell'art.1456 del C.C, negli altri specifici casi previsti nell'articolo 19.2 del Capitolo Speciale;

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria. Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti della ASL 5 che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la ditta appaltatrice.

Art. 9 - Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni

La ditta non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto. Tutte le riserve che la ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASL 5 e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

La ditta dovrà emettere fattura su base mensile per la fornitura dei dispositivi medici per le tipologie di procedure di emodinamica e di tutti i dispositivi medici della tabella B e Tabella C allegata alla deliberazione C.S. n.210 del 15.04.2016, utilizzate a se-



guito di esecuzione dei trattamenti di emodinamica eseguiti presso il Laboratorio di Emodinamica del P.O. San Martino di Oristano;

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all'accertamento della regolarità della fornitura.

Art. 11 - Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 272, comma 5, del Regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici D.P.R. n. 207/2010, il Direttore dell'esecuzione del presente contratto è il Direttore dell'U.O.C. Cardiologia/UTIC del P.O. San Martino di Oristano. Come indicato nell'atto deliberativo C.S. n.210/2016 il Direttore dell'esecuzione verrà assistito dal Direttore della Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei dispositivi medici.

Art. 12 - Adempimenti della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo 3. I conti correnti ban-



cari idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comunicati dalla Ditta relativamente al presente contratto sono i seguente:

Bank of America IBAN: IT 23A0338001600000014502011,

Banca Popolare di Sondrio IBAN. IT 46T0569651090000002328X91

Le persone delegate a operare sullo stessi sono indicate nell'allegato B al presente contratto.

La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente alla ASL ogni modifica intervenuta nei dati succitati.

Art. 13 - Codice Identificativo di Gara

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, gli strumenti di pagamento relativi al presente contratto, con riferimento a ciascun movimento finanziario posto in essere dalla stazione appaltante, dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: CIG 6662587CB.

Art. 14 - Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'ASL, tramite il proprio Servizio Contabilità e Bilancio, verificherà in occasione di ogni pagamento alla Ditta e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



Art. 15 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto la Ditta ha costituito secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto, cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° 1727971, rilasciata il 31/05/2015 dalla Compagnia Coface, dell'importo di € 71.000,00 pari al 5% del valore presunto del contratto, al netto dell'I-va in quanto la ditta è in possesso delle certificazioni Iso. La cauzione sopra indicata ha validità per tutto il periodo di esecuzione del contratto.

Art. 16 - Obblighi della ditta nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Nell'esecuzione del contratto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.

Art. 17 - Cessione del contratto

Secondo quanto previsto dall'art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del citato decreto.

Art. 18 - Cessione del credito

All'Impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione di credito senza parere favorevole della ASL e senza che questa abbia espresso parere favorevole.

Art. 19 - Privacy



I dati personali conferiti dalla Ditta saranno raccolti e trattati dalla A.S.L di Oristano esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. La Ditta, ai sensi dello stesso D.Lgs n. 196/2003, è responsabile, a tutti gli effetti di legge, del trattamento dei dati personali di cui entri in possesso nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 20 - Patto di integrità

La ditta si impegna al rispetto del Patto di integrità approvato con deliberazione C.S. n.656 del 18.09.2016 della ASL 5 di Oristano, redatto ai sensi della legge 190/2012 e successive modifiche, valido fino alla completa esecuzione del contratto ed alla estinzione delle relative obbligazioni, approvato e sottoscritto da ambo le parti e custodito agli atti di questa ASL.

Art. 21 - Foro competente

Qualunque controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Oristano.

Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.



Art. 22 - Registrazione e spese contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta che, agli effetti della registrazione, potrà avvalersi del Disposto art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n°131.

Il presente atto, bollato nei modi di legge ed integrato a tutti gli effetti dagli Allegato A e B, viene dalle parti così sottoscritto.

Per la Ditta

Il Procuratore Speciale

dr. 

Per la A.S.L.

il Commissario Straordinario

dr.ssa Maria Giovanna Porcu



ALL TO A al contratto
Rep. N. 1887 del 31.03.2016



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Quota C "Lavori edili ed impiantistici compresa assistenza e manutenzione"		€ 120,71	€ 2.414,20
Angiografia renale con o senza angioplastica	10		
Quota A "Materiale di consumo, compresa la gestione magazzino"		€ 839,54	€ 8.395,40
Quota B "Apparecchiature, hardware, software ed arredi compresa assistenza e manutenzione"		€ 387,38	€ 3.873,80
Quota C "Lavori edili ed impiantistici compresa assistenza e manutenzione"		€ 120,71	€ 1.207,10
TOTALI			
TOTALE Quota A "Materiale di consumo, compresa la gestione magazzino"		€ 660.499,14	
TOTALE Quota B "Apparecchiature, hardware, software ed arredi compresa assistenza e manutenzione"		€ 458.657,92	
TOTALE Quota C "Lavori edili ed impiantistici compresa assistenza e manutenzione"		€ 142.920,64	

Le Ditte concorrenti dovranno indicare i prezzi unitari dei presidi specificati nell'Allegato A7 e A8, non compresi nel "Kit" di ogni singola Procedura.

TABELLA B			
MATERIALI SPECIALI PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE	Q.tà Annue	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Totale (IVA esclusa)
Stents coronarici metallici	175	€ 280,00	€ 49.000,00
Stents coronarici a rilascio di farmaco e/o riassorbibili	489	€ 850,00	€ 415.650,00
Stents ricoperti per occlusione di fistole coronariche	3	€ 3.000,00	€ 9.000,00
Guide coronariche con sistema di protezione distale	20	€ 750,00	€ 15.000,00



[Handwritten signature]




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Sistemi di chiusura per emostasi vascolari	150	€ 100,00	€ 15.000,00
Cutting balloon o similari	20	€ 450,00	€ 9.000,00
Stent per uso periferico nelle varie tipologie (premontati ed auto espandibili)	30	€ 800,00	€ 24.000,00
Sistemi monouso di frese per arterectomia rotazionale	75	€ 800,00	€ 60.000,00
Guide per detti	100	€ 200,00	€ 20.000,00
Stents per uso periferico ricoperti nelle varie tipologie	5	€ 1.700,00	€ 8.500,00
TOTALE Tabella B		€ 625.150,00	


TABELLA C		
MATERIALI SPECIALI PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE AD UTILIZZO SALTUARIO		Prezzo unitario (Iva esc.)
Cateteri per ecografia Intravascolare		€ 650,00
Guide coronariche per determinazione pressoria e flusso Intravascolare		€ 550,00
Cateteri per aspirazione e/o idrolli dei trombi		€ 250,00
Sistemi di recupero corpi estranei endovascolari		€ 350,00
Guide vascolari particolari (idrofiliche tipo "terumo"ecc.)		€ 55,00
Introduttori vascolari lunghi		€ 15,00
Introduttori vascolari armati (varie misure)		€ 15,00
Palloni per contropulsatore aortico		€ 500,00
Kit per sistema di assistenza ventricolare sinistra percutanea (Impella)		€ 4.498,37
Guide extra stiff 150/ 180/ 260 cm 0,035"		€ 50,00
Sistemi completi per arterotomia direzionale rotante compresi di guide dedicate		€ 800,00
Stent per biforcazione		€ 100,00
Guide per occlusione totale varia tipologia con peso di penetrazione crescente		€ 120,00
Set cateteri venosi centrali		€ 9,50
Set per pericardiocentesi		€ 82,50
Set di cateteri per ablazione delle fibre nervose dell' arteria renale		€ 200,00
Palloni per dilatazioni venose		€ 10,00
Set di cateteri per l' esecuzione di OCT		€ 1.000,00
Set CROSSER per lesioni calcifiche periferiche		€ 1.200,00
Stent medicato con syrolimus per applicazione sottogenoidea		€ 750,00
Sistemi transcutanei per chiusura dei falsi aneurismi		€ 195,00
Palloni ad eluzione di farmaci		€ 600,00
Coil per embolizzazione		€ 200,00





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI



Provette per la determinazione dell' ACT	€ 1,00
Biotomi per biopsia endomiocardica	€ 80,00
Cateteri per occlusione cronica coronariche Tornus 2.1 e 2.6 F	€ 100,00
Cateteri per direzione guide coronariche Venture Rx e OTW	€ 100,00
Microcateteri per occlusioni croniche coronariche tipo Finecross e Corsair	€ 600,00
Sistemi Angiojet, o similari, per il trattamento di embolie trombotiche del grossi vasi	€ 2.100,00
Cateteri per stimolazione cardiaca bipolari	€ 100,00
Guide periferiche per occlusioni croniche sottogenoidali di peso e lunghezze varie idrofile e non	€ 150,00
outback catheter reentry	€ 2.000,00
frontrunner xp cto catheter	€ 1.600,00
cateteri per ecografia intravascolare periferica	€ 800,00
sistemi per protezione embolica	€ 200,00
filtri cavali a permanenza	€ 900,00
filtri cavali rimovibili	€ 1.100,00
cateteri a vite per stimolazione temporanea	€ 200,00
cateteri di swan ganz di varie misure con almeno tre vie	€ 65,00
TOTALE Tabella C	€ 334.486,74



Le Ditte concorrenti dovranno dichiarare gli importi annui, senza nulla aggiungere l'importo complessivo di offerta per il Service in oggetto, messi a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni di cui "Tabella D":

TABELLA D	
Servizi aggiuntivi per i quali la ditta mette a disposizione risorse economiche	Importo annuo messo a disposizione (esclusa IVA)
D.1) Formazione degli Operatori Sanitari da svolgersi mediante, sessioni di training tenute sia presso l'Azienda Appaltante che presso Strutture esterne, attinenti alle prestazioni svolte all'interno del Service in oggetto.	€ 30.000,00
D.2) Borse di Studio da assegnare ad Operatori Sanitari per mansioni attinenti alle prestazioni svolte all'interno del Service in oggetto.	€ 30.000,00

TOTALE: A+B+C+D (€ 60.000):

€ 2.221.714,44

(in cifre)





ALL TO B al contratto
Rep. N. 1887 del 31.08.2016

Spett.le
Asl 5 Oristano
Servizio Affari Generali
Dr.ssa Antonina Daga
Via Carducci 35
09170 Oristano

Novedrate, 20 maggio 2016
2016/270/DA/gt

Oggetto: Estensione al Servizio di emodinamica di questa ASL di Oristano delle condizioni di aggiudicazione di cui alla deliberazione n. 380 del 17.04.2015 della AOU di Cagliari per la durata di un anno in attesa di espletamento di gara d'appalto. Deliberazione C.S. n. 210 del 15.04.2016. CIG 6662587CB6

Dichiarazione Legge 136/2010 – Comunicazione Conti Correnti

Il sottoscritto Davide Arcidiacono nato a Cernusco sul Naviglio MI, il 14.08.1972, codice fiscale RCDDVD72M14C523A, residente a Cernusco sul Naviglio MI in via Machiavelli n.4, in qualità di Procuratore della società N.G.C. Medical S.r.l. con sede in Novedrate CO, Strada Provinciale Novedratese n. 35, codice fiscale e n. registrazione Registro Imprese di Como 09831040150, partita IVA 02196770131, R.E.A. CO-234052, capitale sociale € 4.000.000,00 i.v., tel 031.794111, fax 031.792130, mail ngc@ngcmedical.com, PEC ngc.gare@legalmail.it

DICHIARA

che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. i conti correnti dedicati agli appalti sono i seguenti:

Estremi identificativi del Conto Corrente Bancario:

Banca: BANK OF AMERICA

Agenzia: MILANO

Numero di conto: 000014502011

Intestazione: N.G.C. MEDICAL S.R.L.

Codice IBAN: IT23A0338001600000014502011

Estremi identificativi del Conto Corrente Bancario:

Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Agenzia: CARIMATE

Numero di conto: 000002328X91

Intestazione: N.G.C. MEDICAL S.R.L.

Codice IBAN: IT46T0569651090000002328X91

Comunica altresì i dati anagrafici delle persone delegate ad operare sui conti dedicati agli appalti:

N.G.C. Medical S.r.l.

Società a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di Medtronic, Inc.

22060 Novedrate (CO) – Strada Prov. Novedratese 35

phone +39.031.7941.11 – fax +39.031.792130

www.ngc.it – e-mail ngc@ngcmedical.com – capitale sociale € 4.000.000,00 i.v.

partita iva 02196770131 – R.E.A. CO-234052

codice fiscale e n. registrazione Registro Imprese di Como 09831040150





Frédéric-Sahardid Louis Noel – nato a Nizza il 15/08/1963 – codice fiscale NLOFDR63M15Z110S –
Legale Rappresentante

Marc André Christinat – nato a Vully les Lacs (Svizzera) il 27/10/1975 – codice fiscale
CHRM CN75R27Z133E - Delegato

Bolognesi Monica Lara – Nata a Bollate (MI) il 29/05/1968 – codice fiscale BLG MCL 68E69 A940J -
Procuratore

Tarantola Barbara – Nata a Domodossola (VB) il 26/10/1978 - codice fiscale TRN BBR 78R66 D332L
- Procuratore

Si impegna:

- A comunicare ogni variazione entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di un nuovo conto corrente dedicato;
- A rispettare tutte le altre disposizioni della Legge in oggetto e successive modifiche ed integrazioni.

In fede.

N.G.C. Medical S.r.l.
Davide Arcidiacono
Procuratore



N.G.C. Medical S.r.l.

Società a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di Medtronic, Inc.

22060 Novedrate (CO) – Strada Prov. Novedratese 35

phone +39.031.7941.11 – fax +39.031.792130

www.ngc.it – e-mail ngc@ngcmedical.com - capitale sociale € 4.000.000,00 i.v.

partita iva 02196770131 – R.E.A. CO-234052

codice fiscale e n. registrazione Registro Imprese di Como 09831040150

PATTO DI INTEGRITA' DELL'ASL N.5 DI ORISTANO

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità è lo strumento che l'Asl di Oristano adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno all'ASL, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. La dichiarazione di accettazione del Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e il Documento integrale del Patto costituisce un allegato, parte integrante, del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione al Mercato elettronico regionale "SardegnaCat e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinato all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti;
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di Comportamento del personale dell'Asl di Oristano al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Art. 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1. L'operatore economico:
 - α) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - β) dichiara di non aver condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - χ) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
 - δ) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L.287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;



- e) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - φ) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
 - γ) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
 - η) si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda Sanitaria coinvolto nell'appalto, o ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso;
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3 Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice (rappresentata dalle strutture aziendali Provveditorato, Nuove Opere e Ristrutturazioni e Manutenzioni, Servizi Generali e Gestione Patrimoniale):
- α) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASL di Oristano nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
 - β) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - χ) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - δ) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto;
 - ε) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria n.5 di Oristano;
 - φ) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria n.5 di Oristano;



- γ) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- η) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n.39/2013;
- ι) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
- ✧ persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - ✧ soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - ✧ soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - ✧ enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - ✧ in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 Violazione del Patto di integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'art.2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
- α) l'esclusione della procedura di affidamento;
 - β) la risoluzione di diritto del contratto;
 - χ) escussione totale o parziale, dal 10/% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
 - δ) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.



2. L' applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dell'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3. Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art.2 comma 1, lett. a), b), c), d), del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art.2 c.1 lett.a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica la interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
5. L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art.1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett.c) del presente articolo.
6. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell'ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul whistle-blowing e le sanzioni saranno applicate dall'organismo ad esso direttamente superiore.

Art. 5 **Efficacia del patto di integrità**


Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'ASL di Oristano.

Luogo e data

L'operatore economico

L'Amministrazione aggiudicatrice
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu



A handwritten signature or mark in black ink, located at the bottom right of the page.